

(N. 145)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SPALLINO, VISCHIA, ITALIA e ROSATI

Comunicata alla Presidenza il 24 novembre 1948

Modifiche ed aggiunte alla legge 13 giugno 1942, n. 794, concernente gli onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile, ed alle tabelle annesse, nonché al decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, concernente l'aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore.

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che gli onorari di avvocato e di procuratore, per prestazioni giudiziali in materia civile, sono regolati dalla legge 13 giugno 1942, n. 794 e dal decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, che aumentava del 200 per cento (compreso l'aumento del 70 per cento stabilito dal decreto legge del luglio 1944, n. 276) gli onorari ed i diritti, fissati nella legge base 13 giugno 1942, n. 794. Tutti coloro i quali esercitano professionali legali, sanno che quella legge stabilisce diritti di procuratori di lire 18 per disamine ed altri atti procuratori, e trasferite da lire 200 a lire 500, oltre il rimborso della spesa di viaggio, per gli avvocati, e una indennità di lire 60 al procuratore quando deve trasferirsi fuori della sua legale residenza, ma nella circoscrizione, e di lire 100 negli altri casi, oltre all'onorario per la vacanza, fino ad un massimo di quattro. Pur tenendo presente che, con decreto legislativo luogotenenziale del 22 febbraio 1946, n. 170, questi onorari base sono stati aumentati del 200 per cento, non è chi non veda come essi siano assolutamente inadeguati non solo al mutato costo della vita, ma addirittura sperequati nei confronti degli onorari e dei diritti di altre

categorie professionali, per cui è più che mai urgente ed opportuno che queste tariffe vengano aumentate, di modo che la numerosa classe degli avvocati e procuratori esercenti, regolarmente iscritti negli albi professionali (circa 25.000 persone), sia equamente retribuita. Occorre appena ricordare che sono state anche spostate, per norma di legge e per necessità di vita, i valori delle cause, tanto che è stata aumentata la competenza dei pretori e dei conciliatori e che lo Stato ha provveduto adeguatamente ad aumentare il valore della carta da bollo e i diritti.

Pertanto sembra equo e necessario, che con procedura d'urgenza vengano aumentati gli onorari ed i diritti degli avvocati e dei procuratori, anche per evitare l'inconveniente gravissimo che le parti soccombenti, condannate per sentenza a rifondere le spese alla parte vittoriosa, si giovino di una rifusione di spese, misera ed inadeguata, perchè la Magistratura non può aumentare le tariffe attualmente vigenti, di modo che la rifusione delle spese alla parte vittoriosa, si concreta, solo, in un parziale e fittizio ristoro di spese. Pertanto si sottopone all'approvazione del Senato la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Gli onorari degli avvocati e i diritti dei procuratori stabiliti dalla legge 13 giugno 1942, n. 794 e dalla tabella *A* e *B* ad essa allegata nonché dal decreto legislativo lucgotenenziale 22 febbraio 1946, articolo 1, 2, e 3 sono ulteriormente aumentati del 100 per cento.

Art. 2.

Gli onorari ed i diritti di procuratore per cause superiori a lire 200.000 e fino ad un massimo di un milione sono aumentati, in più di quanto previsto dal precedente articolo, del 100 per cento. Gli onorari e i diritti delle cause di valore superiore al milione, sono ulteriormente aumentati di altro 100 per cento.